

Rinuncia all'eredità

(Artt. 519 e ss. c.c.)

Il chiamato all'eredità può decidere di non accettare l'eredità destinata a lui, ad esempio quando i debiti del defunto sono superiori ai crediti, manifestandolo espressamente.

Chi

Può essere espressa dai chiamati all'eredità e, nel caso di minori, interdetti, inabilitati e persone giuridiche, da chi li rappresenta.

Come

La rinuncia all'eredità deve farsi con dichiarazione, resa al notaio o al cancelliere del Tribunale competente, cioè il Tribunale dell'ultimo domicilio del defunto.

La rinuncia non può essere parziale, né condizionata, né sottoposta a termine, pena la sua nullità.

Quando

Si può rinunciare all'eredità solo successivamente alla morte della persona della cui eredità si tratta, cioè, dopo l'apertura della successione.

La rinuncia va dichiarata entro tre mesi dalla morte se si è nel possesso dei beni ereditari o entro dieci anni se non si è nel possesso dei beni e non ha effetto se non è osservata la forma prescritta.

Perché

La rinuncia viene generalmente effettuata quando l'eredità è gravata da debiti, al fine di non doverne rispondere.

Può essere fatta anche per agevolare altri coeredi con un unico passaggio di proprietà qualora l'eredità sia attiva.

Documenti da produrre e istruzioni

L'interessato stesso deve concordare un appuntamento direttamente con il Funzionario Giudiziario, Dott.ssa Pier Paola Fabbri, Cancelleria Volontaria Giurisdizione (piano primo).

L'appuntamento sarà fissato solo a seguito della presentazione alla Cancelleria Volontaria Giurisdizione dei documenti necessari, precisamente:

- Marca da bollo da € 16,00
- F 24 (disponibile presso gli Uffici Postali e sportelli bancari) per versamento di € 200,00 da compilare secondo l'allegato modello e da pagare qualche giorno prima della data dell'appuntamento previamente concordato con l'Ufficio Volontaria Giurisdizione.

Se, con un unico verbale di rinuncia, più persone rinunciano alla stessa eredità (*ad esempio tutti o parte dei figli, figli e nipoti ecc.*) è dovuto un unico versamento di € 200,00.

- Dichiarazione sostitutiva di certificato di morte su apposito modulo, qui allegato, utilizzabile e producibile solo dal coniuge, dai figli e dai nipoti del defunto. In tutti gli altri casi deve essere prodotto il certificato di morte del defunto.
- Fotocopia carta identità defunto.
- Fotocopia carta identità rinunciante.
- Eventuale autorizzazione del Giudice Tutelare (in caso di minori, interedetti, inabilitati, beneficiari di A.D.S.) in copia autentica.
- Eventuale testamento in copia autentica.